

Delibera n° 1520

Estratto del processo verbale della seduta del
7 agosto 2014

oggetto:

DLGS 118/2011, ART 22 - COSTITUZIONE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>assente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e in particolare all'art. 2, commi n. 1 e n. 2, lettera h), e all'art. 27, comma 1.

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare l'articolo 1, comma 4 e l'articolo 2, comma 6.

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

Richiamato in particolare il Titolo II del D.lgs. 118/2011 *"Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario"* che disciplina, per le Regioni e per gli enti del Servizio Sanitario, le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci e detta i principi contabili a cui si devono attenere nel dare attuazioni alle disposizioni in esso contenute.

Preso atto che l'art. 19, comma 2 individua gli enti destinatari delle disposizioni di cui al suddetto Titolo ed in particolare:

- alla lettera a) la Regione per la parte del bilancio regionale relativa al finanziamento e alla spesa del proprio Servizio Sanitario e per la quota del suddetto finanziamento da essa direttamente gestito;
- alla lettera b) la Regione per il consolidamento dei conti degli enti sanitari;

Preso atto che il suddetto D.lgs. n. 118/2011 all'art.37, comma 1, prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni in esso contenute si applichino nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano con le modalità di cui all'art. 27 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Preso atto di quanto prescritto dall'Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente il nuovo *"Patto per la salute per gli anni 2014-2016"* del 10 luglio 2014, che all'art.29 prevede che le disposizioni del titolo II del citato decreto si applicano alla Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 1 gennaio 2015;

Richiamato l'art 22, D.lgs. n.118/2011, che prevede, per le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario, la creazione di uno specifico centro di responsabilità denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e ne individua le funzioni e le responsabilità;

Dato atto che il titolo II del D.lgs. 118/2011 individua una serie di ulteriori adempimenti a carico delle Regioni quali:

- la perimetrazione delle entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale secondo quanto indicato dall'art.20;
- l'adozione, secondo quanto previsto dall'art.27, di un nuovo Piano dei conti per le aziende del Servizio sanitario regionale e per la GSA;
- l'accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità ex art. 21;

Preso atto che per quanto sopra esposto spetta alla Regione gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio Servizio sanitario;

Rilevata pertanto la necessità di costituire la GSA presso la Regione Friuli Venezia Giulia e ritenuto di indicare quale sede della stessa, tra le diverse strutture regionali, la Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia;

Ritenuto inoltre di individuare all'interno della GSA i responsabili e le relative funzioni secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto che l'adozione del nuovo piano dei conti per le aziende del servizio sanitario regionale e per la GSA avverrà con decreto del Direttore centrale salute integrazione

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Ritenuto altresì di rinviare a successivi atti regionali gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa di cui trattasi;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, la Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di costituire, a partire dal 1 gennaio 2015, presso la Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) secondo quanto previsto dal D.lgs. n.118/2011, art. 22;
2. di individuare all'interno della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) i responsabili e le relative funzioni secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di disporre che l'adozione del nuovo piano dei conti per le aziende del servizio sanitario regionale e per la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) avvenga con decreto del Direttore Centrale Salute integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia;
4. di rinviare ad atti successivi la definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal D.lgs. n.118/2011.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE